

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE

Oggetto consiliare n. 2004
RELAZIONE

L'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, consente – a determinate condizioni – di derogare al divieto di esercizio venatorio nei confronti di specie protette, per finalità diverse tra le quali anche la prevenzione di gravi e ricorrenti danni alle produzioni agricole.

Il problema dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole assume, in Emilia-Romagna, una forte rilevanza, stante la vocazionalità agricola che caratterizza questa regione, le cui Istituzioni sono da tempo impegnate ad individuare le più idonee strategie di contenimento delle specie più dannose.

Le disposizioni in materia, approvate con deliberazione della Giunta regionale 2015/03, prevedono, tra l'altro, la messa in atto da parte delle Province di diversi sistemi di protezione delle colture nonché l'attuazione di metodi ecologici di dissuasione; tuttavia, l'esperienza a tutt'oggi maturata ha dimostrato che tali interventi non sono sufficienti a controllare la presenza dei selvatici e di conseguenza ad impedire il verificarsi dei danneggiamenti.

Anche l'attuazione, da parte delle Province, dei piani di controllo previsti dall'art. 19 della Legge 157/92 e dall'art. 16 della L.R. 8/94 e successive modifiche, non sortisce i risultati attesi, rivelandosi insufficiente per un'efficace politica di contenimento dei danni.

La legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 “Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE” e successive modifiche, integrando le misure deterrenti sopra richiamate, ha consentito per un quadriennio il prelievo in deroga di specie particolarmente dannose per le colture più diffuse in Emilia-Romagna, prima tra tutte lo Storno, ma ha sollevato rilievi da parte della Commissione europea che ne contesta, per quanto attiene alla sua applicazione, la non osservanza delle disposizioni contenute nella soprarichiamata Direttiva 79/409/CEE.

La posizione assunta dalla Commissione europea, ovviamente nei confronti della maggior parte delle Regioni, ha determinato l'adozione di un provvedimento d'urgenza da parte dello Stato (D.L. 16 agosto 2006, n. 251) che, nonostante la decadenza per mancata conversione in legge, ha inciso anche sull'attuale normativa regionale che disciplina la materia (L.R. 10 luglio 2006, n. 11 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15”).

Il presente progetto di legge – teso a far fronte comunque al fenomeno dei danni all'agricoltura – si pone come un rafforzamento delle misure deterrenti normalmente messe in atto dalle Province, mediante l'attuazione di prelievi in regime di deroga pienamente rispettosi delle disposizioni comunitarie ed in particolare dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.

Tali prelievi verranno pertanto autorizzati solo a seguito di puntuali istruttorie tecniche, di competenza delle Province interessate, volte a dimostrare la gravità dei danneggiamenti arrecati da alcune specie selvatiche, la relativa localizzazione territoriale e la mancanza di altre soluzioni soddisfacenti così come indicato dalla normativa comunitaria.

L'art. 1 del presente progetto di legge ne definisce la finalità, mentre l'art. 2 ne specifica i contenuti.
L'art. 3 dà indicazioni alle Province per la presentazione delle richieste.

L'art. 4 stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai soggetti individuati dalla Legge 157/92 e dalla L.R. 8/94 e successive modifiche. Inoltre, nel medesimo articolo, viene dettato l'iter amministrativo per l'acquisizione delle informazioni a partire dall'obbligo, in capo a ciascun cacciatore autorizzato, di compilare l'apposito riepilogo dei prelievi contenuto nel tesserino venatorio regionale, fino alla relazione che la Regione deve predisporre per consentire agli organi statali competenti il previsto rapporto alla Commissione europea sull'applicazione delle deroghe.

Con l'art. 5 si individuano le condizioni in base alle quali si provvede a limitare o sospendere il prelievo in deroga, mentre

l'art. 6 fissa la data di entrata in vigore della nuova normativa ed abroga alcuni articoli di quella precedente.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. ☐ Nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 19 bis della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" introdotto dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221, è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'art. 9, comma 1 lett. a), della Direttiva medesima.

Art. 2

Attuazione delle deroghe

1. ☐ Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.

2. ☐ Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:

- a)
le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
- b)
i mezzi di prelievo autorizzati;
- c)
le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- d)
il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e)
i soggetti abilitati al prelievo.

Art. 3

Procedure

1. ☐ La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in coerenza con i criteri della Direttiva 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui all'art. 2, secondo comma.

2. ☐ La richiesta deve contenere:

- a)
l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
- b)
la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate:
 - 1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;
 - 2) la localizzazione dei danni;
 - 3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
 - 4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.

3. ☐ Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 8 del 1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche, emana il provvedimento amministrativo di cui all'art. 2.

Art. 4

Controlli e sanzioni

1. ☐ La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157 del 1992 e degli artt. 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.

2. ☐ I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti Organi statali ed all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Art. 5

Limitazioni al prelievo in deroga

1. ☐ Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza numerica.

2. ☐ La Giunta regionale, su richiesta dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.

Art. 6

Norma finale ed abrogazioni

1. ☐ Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dalla stagione venatoria 2007/2008.

2. ☐ Gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE" sono abrogati.